

11|09
2020

**Indennità per il mese di maggio
per i professionisti iscritti alle
casse private**

INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

(D.L. 104/2020, art. 13)

Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'art. 78 del D.L. "Rilancio", è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità pari a € 1.000 per il mese di maggio 2020.

In particolare, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di aprile (pari a € 600), l'indennità per il mese di maggio viene erogata in via automatica ed è elevata a € 1.000.

I liberi professionisti iscritti alle Casse private che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile possono invece richiedere l'indennità per il mese di maggio:

- alle stesse condizioni definite dal D.M. 29/5/2020 (si veda il nostro Tax & Legal Alert del 22/5/2020), considerando quale termine di cessazione dell'attività il 31/5/2020;
- previa presentazione della domanda entro e non oltre il 14/9/2020.

In sintesi, potranno richiedere l'indennità di maggio i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza che:

- nell'anno d'imposta 2018 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro;
- ovvero nel medesimo anno d'imposta abbiano realizzato un reddito complessivo superiore a 35 mila ma non a 50 mila euro e, in aggiunta, abbiano cessato la propria attività (attraverso la chiusura della partita iva) nel periodo compreso tra il 23/2/2020 e il 31/5/2020 o, alternativamente, abbiano subito una diminuzione superiore al 33% del reddito prodotto nel primo trimestre 2020 rispetto a quello conseguito nel medesimo periodo del 2019. Quest'ultimo requisito non viene richiesto ai professionisti iscritti alle Casse dall'1/1/2019 al 23/2/2020, che potranno accedere all'indennità rispettando i limiti reddituali sopra indicati; mentre per chi si è iscritto in una data successiva non è previsto alcun beneficio.

L'indennità non spetterà inoltre a coloro che alla data della domanda risultino:

- titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (facendo salvi, quindi, i professionisti con rapporti di lavoro a tempo non indeterminato e di collaborazione);
- titolari di pensione.

Infine viene prevista una specifica incompatibilità per i percettori di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza e per coloro che hanno percepito le analoghe indennità previste dal decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) per la pluralità di categorie afferenti il lavoro atipico.

Le casse di previdenza hanno provveduto a pubblicare sui propri siti internet note informative ed indicazioni procedurali per la presentazione, in via telematica, delle domande stesse. Ciascun professionista interessato potrà avanzare la richiesta del bonus direttamente attraverso il portale della propria Cassa previdenziale di iscrizione.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

